



**BANCA POPOLARE<sup>®</sup>**  
**del FRUSINATE**

**BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SCPA**

**REGOLAMENTO  
DEL COLLEGIO  
SINDACALE**

*(In conformità al I aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013)*

*Approvato dal Collegio Sindacale del 17/03/2016*

---

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I – COMPOSIZIONE, REQUISITI E RUOLI .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 – Obblighi statutari e di Vigilanza.....	4
Articolo 2 – Composizione e requisiti.....	5
Articolo 3 – Ruolo e responsabilità dei sindaci.....	6
Articolo 4 – Ruolo del Presidente.....	7
<b>CAPO II – SVOLGIMENTO DEL RUOLO .....</b>	<b>8</b>
Articolo 5 – Pianificazione e svolgimento delle attività .....	8
Articolo 6 – Autovalutazione .....	8
Articolo 7 – Formazione .....	9
Articolo 8 – Flussi informativi .....	9
<b>CAPO III – FUNZIONAMENTO .....</b>	<b>10</b>
Articolo 9 – Convocazione.....	10
Articolo 10 – Ordine del giorno .....	11
Articolo 11 – Verbalizzazione.....	11
<b>CAPO IV – DURATA DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>11</b>
Articolo 12 – Durata del Regolamento.....	12

---

## PREMESSA

Il presente regolamento (di seguito anche il “Regolamento”) viene adottato dal Collegio Sindacale (di seguito anche il “Collegio”) della Banca Popolare del Frusinate (di seguito anche la “Banca”) allo scopo di codificare le regole di funzionamento del Collegio, in particolare, nel quadro della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” Titolo IV, Capitolo I “Governano societario” e successivi aggiornamenti, e con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo V, Capitolo 7, “Il Sistema dei controlli interni”.

Il presente documento è portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Banca alla prima seduta consiliare utile dopo la sua adozione e/o eventuale modifica.

Nel presente Regolamento sono, altresì, previsti taluni obblighi comportamentali per i Sindaci, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca, quale presupposto essenziale per il conseguimento degli scopi sociali.

Tale Regolamento deve essere applicato ed osservato da tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili, cui si fa espresso rinvio.

Il Regolamento del Collegio Sindacale è pubblicato sul sito internet della Banca, [www.bpf.it](http://www.bpf.it)

---

## CAPO I – COMPOSIZIONE, REQUISITI E RUOLI

### Articolo 1 – Obblighi statutari e di Vigilanza

Al Collegio Sindacale, in quanto Organo con Funzione di Controllo, è attribuito il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo concreto funzionamento, nonché sul rispetto delle regole, delle procedure interne adottate dalla Banca e delle scelte di gestione.

È responsabile, inoltre, di vigilare sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni e del RAF, nonché di valutare preventivamente le eventuali ulteriori implementazioni.

In particolare, secondo le Disposizioni di Vigilanza, il Collegio Sindacale vigila:

- sul rispetto della legge, dei regolamenti, dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'osservanza delle regole adottate dalla Banca per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo concreto funzionamento, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili riscontrate;
- sulla gestione dell'attività di controllo contabile affidato alla Società di Revisione, conservando i compiti connessi alla valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il complessivo *Sistema di Controlli Interni*, in quanto ne è parte integrante, il Collegio Sindacale:

- ne verifica l'adeguatezza e funzionalità, assicurandone – ai fini delle attività del Collegio Sindacale – adeguato coordinamento, anche attraverso la promozione di interventi correttivi rispetto a eventuali carenze e/o irregolarità riscontrate;
- esprime il proprio parere su nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna), nonché sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- si avvale delle Strutture e delle Funzioni di controllo interne per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari;
- vigila sulla completezza, sull'adeguatezza, sulle funzionalità e sull'affidabilità del RAF, verificando il corretto assolvimento dei compiti di tutte le Funzioni coinvolte nel sistema dei controlli (compresa la Società di revisione incaricata del controllo

---

contabile), l'adeguato coordinamento delle medesime e promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. A tal proposito, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio Sindacale riceve dai responsabili delle Funzioni di controllo adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Relativamente ai *flussi informativi*, il Collegio Sindacale:

- informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- segnala al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale le carenze e le irregolarità riscontrate (con annessa valutazione sia della rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per la Banca, sia delle ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia al pubblico), richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
- riferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relaziona altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Infine, il Collegio Sindacale:

- assiste alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- assicura – attraverso la designazione di un proprio componente – la propria partecipazione, con finalità consultive, al Comitato Rischi;
- può procedere in qualsiasi momento, anche mediante l'attività di un suo singolo componente – che informa, però, preventivamente il Presidente e immediatamente il Collegio circa gli esiti delle proprie indagini – ad atti di ispezione e di controllo;
- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

## **Articolo 2 – Composizione e requisiti**

I componenti del Collegio Sindacale sono nominati ai sensi dello Statuto<sup>1</sup> dall'Assemblea Ordinaria, che ne designa anche il Presidente e i due sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio<sup>2</sup>.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (qui di seguito anche TUB), nonché degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa esterna di

---

<sup>1</sup> Art. 42.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2404, Codice Civile.

---

riferimento diversi da quelli previsti nello Statuto<sup>3</sup>. Per la nomina a sindaco, valgono le regole sancite dal Codice Civile<sup>4</sup> e dallo Statuto Sociale<sup>5</sup> della Banca, a cui si fa espresso rinvio.

Inoltre – secondo quanto disciplinato dal Titolo IV, Cap. 1 della Circ. 285/2013 – il processo di nomina è volto ad assicurare che l'Organo di controllo sia composto da soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni<sup>6</sup>.

Ai sensi dell'articolo 26 del TUB, entro trenta giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione della Banca, sulla base delle informazioni, delle dichiarazioni e della documentazione ricevute, verifica il possesso dei requisiti da parte dei componenti del Collegio Sindacale.

A tal fine ciascun Sindaco deve presentare al Consiglio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti<sup>7</sup> e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza e comunicare le eventuali cariche ricoperte in altre società.

Ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti, è rimessa alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

L'esame delle posizioni è condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. Una copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione viene trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia.

Il Collegio Sindacale verifica, pertanto, periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. In tale occasione essi si confrontano sull'efficacia del presente Regolamento, valutando la possibilità di apportare modifiche e variazioni da sottoporre successivamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 3 – Ruolo e responsabilità dei sindaci**

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche in materia di governo societario, i componenti dell'Organo con funzione di controllo – fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal *Regolamento sul cumulo degli incarichi*, nonché di disposizioni di legge e statutarie – devono assicurare un'adeguata dedizione di tempo al loro

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- i) è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti;
- ii) ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'Articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

<sup>4</sup> Ai sensi degli Artt. 2400 e seguenti, c.c.

<sup>5</sup> Art. 42.

<sup>6</sup> Su tale aspetto si rimanda al Regolamento Assembleare per la nomina delle cariche sociali.

<sup>7</sup> Per un elenco della documentazione minimale da presentare ai fini della verifica dei requisiti da parte degli amministratori, si rimanda all'Allegato A del Titolo II, Capitolo 2 della Circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999.

---

incarico, tenuto conto: (i) della natura e della qualità dell'impegno richiesto; (ii) di altri incarichi ricoperti in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

In particolare, in occasione della nomina e nel continuo, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura di ciascun Sindaco, con specifico riguardo per quelli che implicano un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Ciascun componente del Collegio Sindacale è tenuto a fornire, per tempo e in modo completo e corretto, i dati afferenti cariche, interessenze di controllo e rapporti parentali richiesti periodicamente dalla Banca, al fine di ottemperare agli obblighi statutari, nonché a quelli normativamente previsti dall'art. 136 TUB (Obbligazioni degli esponenti bancari) e dalla disciplina in materia di operazioni con soggetti collegati (Circolare n. 263 del 2006, Titolo V, Capito V e successivi aggiornamenti).

Nel rispetto dei loro doveri di correttezza, trasparenza ed informazione, i Sindaci devono informare con tempestività il Consiglio di Amministrazione di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rilasciate in merito alla sussistenza dei requisiti, alla propria posizione di parte correlata ed alle cariche ricoperte in altre società. In particolare, devono comunicare la cessazione di cariche sociali, così come la nomina a nuove cariche ed informare delle vicende giudiziarie nelle quali gli stessi siano eventualmente coinvolti, allegando la relativa documentazione.

In presenza di variazioni rilevanti ai fini della sussistenza dei predetti requisiti ovvero in caso di situazioni impeditive e/o incompatibilità di cariche sopravvenute, il Consiglio dovrà adottare gli opportuni provvedimenti in conformità al Titolo II, Capitolo 3 della Circolare Banca d'Italia n. 229 del 1999 ed all'art. 36 del Decreto Legge 201/2011.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza – o che non vengono rimossi – che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

#### **Articolo 4 - Ruolo del Presidente**

Il Presidente svolge una funzione di impulso verso l'organizzazione del Collegio Sindacale, ne coordina i lavori e promuove la continuità dei rapporti tra i sindaci, nonché tra questi e le Funzioni di controllo, la Società di revisione e le Strutture interne<sup>8</sup>.

In tale prospettiva, garantisce il buon funzionamento del Collegio e l'efficacia del dibattito tra i Sindaci, adoperandosi affinché le decisioni e i pareri del Collegio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

A tal fine, il Presidente – in linea anche con quanto disposto al successivo art. 10 – provvede affinché la documentazione a supporto delle decisioni e dei pareri del Collegio sia trasmessa con congruo anticipo e gli elementi informativi siano quantitativamente e qualitativamente adeguati rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito collegiale il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica.

Il Presidente assicura altresì che il processo di autovalutazione<sup>9</sup>, previsto dalle vigenti disposizioni sul governo societario, sia svolto con efficacia, che le modalità con cui lo stesso è

---

<sup>8</sup> Tali incombenze vengono attribuite al Presidente del Collegio Sindacale dalla Circ. n. 285/2013 per derivazione delle disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Cfr. Parte I, Titolo IV, Cap. 1, Sez. V, par. 2.2., linee applicative a), b) e d)).

<sup>9</sup> Cfr. infra, Art. 6 – Processo di autovalutazione.

---

condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Collegio e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate.

Inoltre, si adopera affinché siano predisposti e attuati programmi di inserimento e piani di formazione per i componenti del Collegio, secondo quanto indicato nel successivo Art. 7.

## **CAPO II – SVOLGIMENTO DEL RUOLO**

### **Articolo 5 – Pianificazione e svolgimento delle attività**

Il Collegio Sindacale stabilisce, dopo la propria nomina, un programma di massima, , in particolare ogni anno pianifica le attività di verifica da espletare, statuisce inoltre gli incontri con i Responsabili delle Funzioni apicali della Banca al fine di accertare l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controlli interni e di quello amministrativo-contabile.

La pianificazione viene effettuata sulla base di un'accurata attività di analisi e approfondimento che tiene conto della rischiosità rilevata, anche alla luce degli obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Valuta altresì le aree e gli ambiti di maggiore esposizione al rischio al fine di definire e assegnare le priorità di intervento, tenuto conto anche delle risultanze delle verifiche precedenti, dei *follow up* effettuati, nonché delle evidenze rese dalle Funzioni di controllo interno e dalla Società di revisione. Inoltre, costituiscono fattori di orientamento eventuali specifiche disposizioni/richieste delle Autorità di Vigilanza e/o del *management*.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale si avvale del supporto delle Strutture e delle Funzioni di controllo, dalle quali riceve flussi informativi periodici e informativa su specifiche situazioni o andamenti aziendali; dispone altresì di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi Aziendali.

I Sindaci possono, anche individualmente – previo preavviso al Presidente – procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I Sindaci che procedano in via non collegiale ad atti di ispezione e di controllo provvedono ad informare senza indugio il Collegio sull'esito degli accertamenti effettuati, attraverso il deposito presso la sede sociale della Banca (e relativo avviso al Presidente) della relazione sui rilievi eseguiti, affinché lo stesso Collegio li discuta nella successiva riunione.

### **Articolo 6 – Autovalutazione**

In coerenza con il processo di autovalutazione previsto per gli altri Organi aziendali, il Collegio Sindacale procede a un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, nel rispetto di criteri e modalità specifici, coerenti con le proprie caratteristiche.

In particolare, tale processo di autovalutazione mira a:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'Organo e della sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle Disposizioni di Vigilanza e delle finalità ivi incluse;



- 
- favorire l'aggiornamento del Regolamento interno a presidio del funzionamento dell'Organo, in modo da assicurarne l'idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
  - individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'Organo e definire le azioni correttive da adottare;
  - rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti, nonché tra gli Organi con funzione di controllo, con funzione di supervisione strategica e con funzione di gestione;
  - incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Infine, la relazione di autovalutazione deve tener conto – e deve svolgersi possibilmente in concomitanza – delle verifiche previste ai sensi dell'Art. 26 TUB, degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, nonché del rispetto del divieto di *interlocking directorships* previsto dall'art. 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Processo di Autovalutazione segue criteri oggettivi, che riguardano la composizione dell'Organo con funzione di controllo, e criteri soggettivi, relativi al funzionamento dello stesso.

Sul *piano oggettivo*, il processo di autovalutazione attiene a:

i) la Composizione

- dimensionamento qualitativo (grado di diversità e di preparazione professionale);
- adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione;
- aggiornamento professionale.

ii) il Funzionamento

- svolgimento delle riunioni, frequenza, durata, grado e modalità di partecipazione;
- disponibilità di tempo dedicato all'incarico;
- collaborazione e interazione tra i membri;
- consapevolezza del ruolo ricoperto;
- qualità della discussione consiliare.

### **Articolo 7 – Formazione**

Al fine di assicurare il mantenimento di un adeguato livello di competenze e professionalità, i membri del Collegio Sindacale seguono corsi di formazione e di aggiornamento professionale idonei allo svolgimento del loro ruolo.

In caso di nuove nomine, i nuovi componenti seguono corsi specifici ai fini dell'inserimento nella compagine collegiale, con riferimento al business bancario, alle dinamiche del sistema economico finanziario, alla regolamentazione delle finanze e alle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

### **Articolo 8 – Flussi informativi**

---

La circolazione di informazioni complete, accurate e tempestive tra gli Organi Sociali, nonché all'interno degli stessi costituisce una condizione essenziale per la realizzazione degli obiettivi di efficienza della gestione e di efficacia dei controlli nella Banca.

La predisposizione di adeguati flussi informativi, anche da parte delle Unità Organizzative, è necessaria, inoltre, per la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

Assumono quindi particolare rilievo l'individuazione e la formalizzazione di prassi operative (procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, metodi di lavoro, partecipazione) che assicurino effettività e tempestività all'azione dell'Organo con funzione di controllo.

Il Collegio Sindacale nell'esercizio dei propri compiti interagisce con gli Organi Aziendali, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e le Funzioni aziendali di controllo (Compliance, Risk Management, Internal Audit). Qualora dagli accertamenti eseguiti emergano fatti ritenuti censurabili, le Funzioni di controllo e la Società incaricata informano direttamente, senza indugio né restrizioni, il Collegio Sindacale.

Un elenco della tipologia di informazioni (periodiche o relative a singole operazioni) che, di regola, pervengono al Collegio Sindacale dalle diverse strutture organizzative è contenuto nella apposita regolamentazione aziendale interna.

I Sindaci mantengono riservati – mediante appositi presidi organizzativi – i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e rispettano le normative di legge e regolamentari in materia, nonché la normativa interna adottata dalla Banca per la comunicazione all'esterno dei dati ivi contenuti.

## **CAPO III – FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 9 – Convocazione**

Il Collegio, oltre a partecipare alle adunanze assembleari e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svolge nel continuo le proprie attività secondo la programmazione di cui all'Art. 5 del presente documento.

In tale prospettiva, il Collegio svolge il proprio mandato seguendo il calendario definito nel piano annuale delle verifiche e, comunque, nel rispetto della frequenza minima stabilita dal Codice Civile<sup>10</sup>. Va da sé che è facoltà del Presidente o di altro Sindaco effettivo richiedere la convocazione delle riunioni là dove se ne ravvisi l'esigenza.

Il Presidente provvede alla convocazione di tutti i componenti, con congruo anticipo. La convocazione avviene mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica e in caso di urgenza anche telefonicamente.

Alle riunioni, che si tengono di regola presso la sede sociale della Banca o mediante mezzi di telecomunicazione, partecipano tutti i sindaci effettivi, salvo ne siano impediti, nel qual caso dovranno comunicare, motivandola, la propria assenza al Presidente.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza, ovvero con la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione, della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza

---

<sup>10</sup> Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, ai sensi dell'art. 2404, c.c.

---

assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso<sup>11</sup>.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Collegio, cui spetta il coordinamento delle riunioni. Il Collegio organizza i propri lavori ed opera in modo da garantire un efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

Il Presidente del Collegio Sindacale può invitare alle riunioni persone estranee al Collegio in funzione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

### **Articolo 10 - Ordine del giorno**

L'ordine del giorno delle riunioni del Collegio è determinato a cura del Presidente.

Sugli argomenti trattati il Presidente del Collegio cura che vengano fornite adeguate ed esaustive informazioni per tutti i Sindaci. Infatti, al fine di consentire a ciascun componente del Collegio Sindacale di espletare correttamente ed in conformità alla legge ed allo Statuto i propri compiti, il Presidente provvede a mettere periodicamente e/o all'occorrenza a disposizione di ciascun componente, presso la sede sociale:

- le notizie provenienti dagli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- i flussi informativi provenienti dalle Funzioni e Strutture di controllo interne.

Della disponibilità della documentazione pervenuta viene data tempestiva informazione ai singoli componenti del Collegio, per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito dagli stessi indicato.

In tutti i casi in cui è necessario il parere del Collegio Sindacale sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede, con congruo anticipo, a mettere a disposizione dei singoli componenti, presso la sede sociale, tutte le informative di supporto atte a consentire piena conoscenza delle materie all'ordine del giorno..

### **Articolo 11 - Verbalizzazione**

Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale e la discussione può essere oggetto di registrazione vocale anche solo in relazione a specifici argomenti stabiliti dallo stesso Collegio.

Ciascun componente del Collegio avrà il compito di accertare l'esatta corrispondenza dei contenuti del verbale con le questioni trattate nel corso dell'adunanza e con le relative decisioni assunte.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati, alla prima occasione utile, da tutti gli intervenuti e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.

I verbali del Collegio Sindacale sono archiviati e custoditi presso i locali della Banca a cura della Segreteria Generale.

## **CAPO IV - DURATA DEL REGOLAMENTO**

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'Art. 2404, comma 4, c.c.

---

### **Articolo 12 - Durata del Regolamento**

Il Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Collegio avvenuta in data 30/03/2016 e resta valido sino ad eventuali modificazioni.